

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.6.2005
COM(2005) 255 definitivo

-

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità sulla decisione n. 1/2005 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera riguardante la creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione alpina

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹, entrato in vigore il 1° giugno 2002, istituisce all'articolo 51 un comitato misto denominato "Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera", incaricato della gestione e della corretta applicazione dell'accordo.

L'Osservatorio di rilevamento del traffico

A norma dell'articolo 45 dell'accordo è istituito un Osservatorio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si stabilisce che le parti contraenti determinano le modalità amministrative di funzionamento dell'osservatorio con una decisione del comitato misto.

A tal fine la Commissione e la Svizzera hanno stabilito che le attività dell'osservatorio sono dirette dal gruppo di lavoro "Osservatorio" istituito dalla decisione n. 1/2003 del comitato misto. Il gruppo di lavoro ha il compito di realizzare gli obiettivi strategici dell'osservatorio definiti dal comitato misto e di verificare il grado di conseguimento degli obiettivi fissati. La raccolta dei dati e la preparazione delle relazioni sono affidate ad un prestatore di servizi selezionato mediante bando di gara in conformità delle norme sugli appalti pubblici. Le spese per i servizi del consulente esterno sono sostenute, in parti uguali, dalla Svizzera e dalla Comunità europea. Il gruppo di lavoro esamina e adotta, di comune accordo, le relazioni del consulente esterno e trasmette successivamente le proprie conclusioni al comitato misto, che prende le decisioni del caso. In caso di mancata adozione di una relazione, il gruppo di lavoro comunica al comitato misto le varie posizioni divergenti espresse al suo interno.

Posizione comunitaria sulla decisione n. 1/2005

La decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera stabilisce, all'articolo 4, che la posizione della Comunità in relazione alle decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, per le questioni di cui agli articoli 42, 45, 46, 47 e 54 dell'accordo. L'articolo 45 riguarda l'Osservatorio di rilevamento del traffico.

Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare la decisione allegata.

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità sulla decisione n. 1/2005 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera riguardante la creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione alpina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in particolare l'articolo 45,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera², in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito denominato "l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 51 dell'accordo istituisce un comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (comitato misto), incaricato della gestione e della corretta applicazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 45 dell'accordo è istituito un Osservatorio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si stabilisce che le parti contraenti determinano le modalità amministrative di funzionamento dell'osservatorio con una decisione del comitato misto.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera stabilisce che la posizione della Comunità in relazione alle decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, per le questioni di cui all'articolo 45 dell'accordo,

DECIDE:

² GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

Articolo unico

La posizione della Comunità europea in seno al comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera istituito dall'articolo 51 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia relativo alla creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione alpina si basa sull'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il/l'

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Progetto di

**decisione N. 1/2005
del
comitato dei trasporti terrestri comunit /svizzera**

**riguardante la creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella
regione alpina**

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunit  europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in particolare l'articolo 45 e l'articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'accordo   istituito un Osservatorio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina.
- (2) A tal fine, l'accordo stabilisce che le parti contraenti determinano il finanziamento e le modalit  amministrative di funzionamento dell'osservatorio con una decisione del Comitato misto,

DECIDE:

Articolo 1

  istituito un Osservatorio comune Svizzera/Comunit  europea di rilevamento del traffico nella regione alpina, di seguito denominato "l'osservatorio".

Articolo 2

1. L'osservatorio centralizza i dati statistici delle organizzazioni comunitarie, internazionali e nazionali relativi al traffico su strada e per ferrovia e al trasporto combinato, accompagnato e non, nella regione alpina. L'osservatorio riferisce ogni anno al comitato misto in merito all'evoluzione del traffico nelle suddette modalit  di trasporto.
2. L'osservatorio riunisce i dati relativi alla congestione delle infrastrutture e all'ambiente, nonch  altri dati statistici che il comitato misto richiede per il corretto svolgimento del proprio incarico e conformemente all'articolo 47 dell'accordo sui trasporti terrestri.
3. L'osservatorio offre la propria consulenza al comitato misto se questo deve decidere in merito all'eventuale applicazione delle misure unilaterali di salvaguardia indicate all'articolo 46 dell'accordo sui trasporti terrestri.

4. Il comitato misto può affidare altri incarichi all'osservatorio.

Articolo 3

1. L'osservatorio utilizza, per quanto possibile, le statistiche esistenti e quelle realizzate in base al diritto comunitario e al diritto svizzero.
2. Se possibile, l'osservatorio utilizza le definizioni comuni e i formati di inserimento e di trasmissione dei dati definiti per le statistiche comunitarie sui trasporti. In assenza di tali definizioni e formati o se questi fossero inadeguati, l'osservatorio definisce formati semplici e di facile utilizzo.
3. Le statistiche sono scambiate solo sotto forma di dati aggregati e non devono consentire di identificare le singole imprese di trasporto, in conformità delle legislazioni applicabili della Confederazione svizzera e della Comunità europea in materia di protezione dei dati e di riservatezza dei dati statistici.

Articolo 4

1. Le attività dell'osservatorio sono dirette dal gruppo di lavoro "Osservatorio" istituito dalla decisione n. 1/2003 del comitato misto.
2. Il gruppo di lavoro realizza gli obiettivi strategici dell'osservatorio definiti dal comitato misto e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi fissati.
3. Il gruppo di lavoro è costituito da almeno un rappresentante dell'Ufficio federale di statistica e da un rappresentante dell'Ufficio federale dei trasporti della Svizzera e da due rappresentanti della Commissione delle Comunità europee, di cui uno proveniente dal settore dei trasporti e l'altro dal settore statistico. I membri del gruppo di lavoro possono essere coadiuvati, nel corso delle riunioni, da rappresentanti di altre istituzioni in veste di osservatori.
4. Le attività di raccolta dei dati e la preparazione delle relazioni sono affidate ad un prestatore di servizi selezionato in conformità delle norme sugli appalti pubblici. L'appalto in questione è disciplinato dalle direttive comunitarie sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sull'accordo sugli appalti pubblici, del 15 aprile 1994, concluso nell'ambito dell'OMC. Tutti i bandi di gara sono pubblicati dalla Confederazione svizzera e dalla Commissione europea. La selezione del prestatore dei servizi, e in particolare la preparazione del capitolato d'oneri e la decisione in merito all'aggiudicazione dell'appalto, è effettuata dalle parti contraenti nell'ambito del gruppo di lavoro "Osservatorio". L'appalto è aggiudicato all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto di appalto è disciplinato dal diritto svizzero ed è firmato, per le due parti contraenti, dai capi delegazione in seno al comitato misto.
5. Il gruppo di lavoro esamina e adotta, di comune accordo, le relazioni presentate dal prestatore dei servizi e invia le proprie conclusioni al comitato misto, che adotta le decisioni del caso. Se una relazione non è adottata, il gruppo di lavoro comunica al comitato misto le posizioni divergenti espresse al suo interno.
6. Le autorità degli Stati membri della Comunità europea e della Confederazione svizzera

garantiscono al prestatore dei servizi l'accesso ai dati statistici di cui dispongono per consentirgli la corretta esecuzione del contratto.

Articolo 5

1. Le spese connesse all'esecuzione del contratto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sono sostenute in parti uguali dalla Svizzera e dalla Comunità europea. Il bilancio stanziato per il contratto è pari ad un importo massimo di 250 000 EUR per il primo anno e, in funzione della disponibilità e della qualità dei dati da rilevare, ad un importo massimo di 100 000 EUR per gli anni successivi.
2. Ciascuna parte sostiene le spese connesse alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro "Osservatorio".
3. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni del gruppo di lavoro sono in genere sostenute dalla parte che esercita la presidenza.
4. Le spese relative alla consulenza di esperti incaricati da una sola parte sono sostenute da quest'ultima.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il/l'

Il Presidente

Il Capo della delegazione svizzera

ANNEXE 2

FICHE D'IMPACT BUDGETAIRE

(cf. Article 16 des R.I.)

Fiche à utiliser dans les cas exceptionnels où la Commission doit prendre une décision individuelle d'attribution

Domaine(s) politique(s): Transport

Activité(s): Accord des transport terrestres ce/suisse

Dénomination de l'action: observatoire des trafics

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) + INTITULÉ(S)

06020401

2. BASE LEGALE

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (JO L 114 du 30.4.2002, p.91).

3. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES DE L'EXERCICE (en Euros)

■ 3.a. - Exercice en cours

		CE	CP
Crédit initial de l'exercice		11.300.000	8.700.000
Budgets supplémentaires			0
Virements			
Total du crédit		11.300.000	8.700.000
Consommation au	<i>Date : 30/05/2005</i>	773.179,37	1.853.948,85
Solde disponible		10.526.820,30	6.846.051,15
Montant de l'action proposée		125.000	125.000

■ 3.b. - Reports à l'exercice

NA

■ 3.c. - Exercice suivant

NA

■ 3.d. - Exercices suivants (dans le cas des engagements par tranches annuelles)

(Dans le cas des programmes adoptés par tranches annuelles, il y a lieu de répartir les engagements sur toute la durée prévisionnelle des engagements)

Ligne budgétaire	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Total
06020401	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	325.000

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

Selon l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le trafic voyageurs et marchandises par rail et par route un observatoire du trafic marchandises doit être mis en place. Il servira à saisir et à évaluer l'évolution des transports dans la région alpine par rail et par route (y compris le trafic combiné).

A cette fin la Commission et la Suisse sont convenues que les activités de l'observatoire sont dirigées par le groupe de travail « observatoire » institué par la décision 1/2003 du Comité mixte. Le groupe de travail met en œuvre les objectifs stratégiques de l'observatoire définis par le Comité mixte et contrôle le degré de réalisation des objectifs fixés. Les tâches de collecte des données et de préparation des rapports sont confiées à un prestataire de services sélectionné par appel d'offre. Les dépenses liées au mandat du consultant externe sont prises en charge à part égale par la Suisse et la Communauté européenne. Le groupe de travail examine et adopte, d'un commun accord, les rapports élaborés par le consultant externe.

5. MODE DE CALCUL ADOPTE

Le contrat aura initialement une durée de deux ans et est renouvelable pour une durée supplémentaire de trois ans au maximum. La moitié du budget payable par la CE de EUR 125.000 pour la première année et de EUR 50.000 pour les années suivantes a été fixé en fonction des estimations de travail à effectuer par le prestataire de service.

6. ECHEANCIER DE PAIEMENTS (EN EUROS)

Ligne	Montant	2005	2006	2007	2008	Exercices ultérieurs
2005	125.000	37.500	87.500			
2006	50.000		15.000	35.000		
2007	50.000			15.000	35.000	
2008	50.000				15.000	35.000
2009	50.000					50.000
Total	325.000	37.500	102.500	50.000	50.000	85.000

NB : Ce calendrier de paiements n'est qu'indicatif étant donné que les modalités contractuelles doivent être encore décidées.